

Approvato con delibera assemblea straordinaria del 17/ottobre/2020

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

“VITA TRE di Fontanetto Po ODV”

Art.1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al **Codice Civile**, al D.Lgs n.117 del 3 luglio 2017 **“Codice del Terzo Settore” (d'ora in avanti Codice)** e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato **“VITA TRE di Fontanetto Po ODV”**.
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata all'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Fontanetto Po (VC). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. L'associazione opera prevalentemente nell'ambito territoriale della Regione Piemonte.
5. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria, con la maggioranza prevista all'art.17.

Art.2

Scopi e finalità

L'ODV è apartitica, aconfessionale, laica a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di:

- promuovere ed attuare interventi tendenti a prevenire i malanni provocati dalla solitudine e dalla emarginazione, mediante prestazioni e servizi di solidarietà, personalizzati e collettivi, finalizzati a migliorare la qualità della vita della comunità, con particolare attenzione alle persone anziane e disabili;
- promuovere attività di volontariato tra le persone della Terza Età, al fine di impegnare il tempo libero in attività socialmente utili, recuperando così il ruolo di soggetti attivi nella società;
- predisporre ed attuare progetti che utilizzino l'esperienza, la professionalità e la disponibilità di cui è ricca la Terza Età, con l'apporto di tutte le persone sensibili al problema, allo scopo di evitare, od almeno ritardare, inserimenti impropri nelle case di riposo;
- promuovere l'accoglienza ed il processo di integrazione nel nostro contesto sociale delle persone meno fortunate, degli immigrati e dei rifugiati, cercando di abbattere quelle barriere di diffidenza e di paure, che sovente conducono alla discriminazione e facilitandone l'inserimento nel territorio di residenza, nella scuola e nel lavoro;
- promuovere azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico, con una particolare attenzione alle memorie e testimonianze di vita delle persone anziane.
- promuovere interventi a salvaguardia dell'ambiente, promuovendo iniziative in particolar modo rivolte alle nuove generazioni;
- promuovere interventi atti a contrastare la violenza di genere ed il fenomeno del bullismo e del cyber bullismo;
- promuovere azioni di prevenzione e di educazione civica, sanitaria e sociale alle fasce deboli della popolazione (anziani, bisognosi, emarginati), al fine di aiutarle a capire e cogliere le opportunità presenti sul territorio.

Art.3 Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art.3 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 Aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - g) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo l'ODV intende svolgere:
 - Sviluppare la solidarietà e la socializzazione nella Terza età e nelle persone emarginate;
 - Attuare interventi idonei a migliorare le risposte sanitarie e di assistenza anche mediante collaborazioni con i Comuni, le ASL ed i Consorzi Socio Assistenziali, ponendo particolare attenzione alla prevenzione e riabilitazione oltre a contribuire al miglioramento degli interventi residenziali;
 - Istituire corsi di preparazione e aggiornamento dei volontari, dei soci e della cittadinanza, sviluppare le attività culturali, d'informazione ed anche di esercizio mentale della persona;
 - Favorire le attività creative, con particolare attenzione a quelle che, oltre a soddisfare le aspirazioni personali, tendano a risolvere bisogni collettivi;
 - Promuovere e organizzare attività ricreative e turistiche tendenti a evitare l'isolamento delle persone anziane;
 - Fornire beni e servizi a persone sole, anziani, disabili in stato d'isolamento e persone in stato di bisogno;
 - Attuare diverse iniziative ritenute idonee a soddisfare le esigenze morali e materiali delle persone della Terza Età ed anziane.
 - Valorizzare la storia e le tradizioni locali.
 - Trasmettere ai giovani l'esperienza, la professionalità e la cultura dell'anziano, creando

- spazi di incontro e aggregazione tra giovani e anziani, siano essi italiani e/o stranieri;
- Dare adeguato riconoscimento alle diverse culture di cui sono portatori le famiglie immigrate ed i rifugiati, valorizzandone la lingua, la religione, le tradizioni, gli usi e i costumi;
 - Valorizzare e promuovere la conoscenza della nostra storia Nazionale e del Piemonte, i nostri ordinamenti democratici (Stato, Regioni, Province, Comuni) e delle tradizioni locali;
 - Far conoscere l'organizzazione del Sistema Sanitario Nazionale e delle norme assistenziali che lo regolano, le modalità di utilizzo dei servizi e l'insieme delle regole di condotta sulle quali si basa la vita del nostro Paese (parità dei diritti uomo-donna, istituzioni scolastiche, leggi sul lavoro e altro);
 - Informare ed aiutare il cittadino a districarsi nelle questioni amministrative;
 - Fornire un supporto nel contrastare la violenza di genere e il bullismo tra i giovani;
 - Svolgere azioni di salvaguardia dell'ambiente, anche tramite il recupero di materie riciclabili;
 - Realizzare progetti mirati al conseguimento degli scopi di cui sopra.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.ms.ii. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D. Lgs. 117/2017 e ss.ms.ii.
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate, dall'Organizzazione di Volontariato, le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente, il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 117/2017 e ss.ms.ii.).
8. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
9. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. 117/2017 e ss.ms.ii.
10. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4
Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV è costituito da:

- a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. Quote associative e contributi degli aderenti;
- b. Contributi pubblici e privati;
- c. Donazioni e lasciti testamentari;
- d. Rendite patrimoniali;
- e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii);
- f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio, ai sensi degli art. 13 e 14 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., e lo sottopone, per l'approvazione, all'Assemblea dei soci, entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. E' fatto obbligo di reinvestire, l'eventuale avanzo di gestione, a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. E' fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5
Soci

1. L'ODV è stata costituita ai sensi del comma 1 dell'art. 32 del Codice.

2. Ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

3. I soci si suddividono in Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Benemeriti.

4. Sono Soci Fondatori coloro che hanno contribuito alla fondazione dell'Associazione.

5. Sono Soci Ordinari le persone fisiche di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Sono Soci Benemeriti le persone fisiche, di cui al comma 2, che abbiano dato particolare apporto allo sviluppo dell'Associazione e dei servizi, anche in termini di finanziamenti.

7. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta, sia all'interno dell'ODV, sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a. I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
 - b. I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
 - c. al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 Organi dell'ODV

Sono organi dell'ODV:

- a.L'Assemblea dei soci;
- b.Il Consiglio direttivo;
- c.Il Presidente.

Art. 9 Assemblea dei Soci

- 1.L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea,esercitando il diritto di voto,tutti gli associati iscritti da almeno i mese nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari
- 3.Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 50o soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
- 4.Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 5.L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- 6.L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno iho (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
- 7.La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con 10 (dieci) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
- 8.In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 9.Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale,redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto,e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10. Nel caso in cui l'ODV abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento, può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie, ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali.

A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 Codice Civile, in quanto compatibili.

11. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. nomina e revoca l'organo di controllo;
 - e. elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri;
 - f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo, attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - i. delibera la costituzione delle Sezioni collegate;
 - j. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - k. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - l. delibera sull'esclusione dei soci;
 - m. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - n. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - o. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
 - p. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 4 comma 6 e 7 dello Statuto;

- q. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
- r. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 commi 4 e 5 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 9 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo;
3. La carica di Consigliere, Assessore e Sindaco del Comune di Fontanetto Po è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa.
4. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere. I consiglieri possono detenere più di un incarico in seno al Consiglio Direttivo.
5. Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
6. Il Segretario provvede alla convocazione del Consiglio, cura la verbalizzazione delle sedute e la tenuta agli atti degli stessi. Provvede alla convocazione degli iscritti in occasione delle Assemblee dei soci, alla relativa verbalizzazione e tenuta agli atti. Provvede alla tenuta dei libri dei soci e dei volontari e di eventuali documenti dell'associazione.
7. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non

- eletti, o loro indisponibilità la successiva Assemblea provvede alla surroga mediante elezione. qualora non vengano individuati candidati in numero sufficiente a completare il Consiglio Direttivo l'Assemblea può deliberare che il Consiglio Direttivo continui fino alla sua naturale scadenza con un numero di membri ridotto e comunque non inferiore a tre.
8. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
9. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate, relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
10. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.
- In particolare esso svolge le seguenti attività:
- a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati, gli eventuali contributi straordinari e il tetto massimo delle spese rimborsabili di cui al comma 9;
 - f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
 - g. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
11. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
12. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente indicativamente una volta al mese, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno i due terzi dei componenti.
13. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con cinque giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
14. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.
15. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

16. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
17. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 16 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Organo di Controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.; Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. L'Organo di controllo dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive.

6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 15

Il Collegio dei probiviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili 3 volte consecutive.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 16

Il Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

Art. 17

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.
2. In caso di scioglimento ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 18

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

